

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990.
Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico professionale di collaudo statico dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia di Grumo.

CUP B48H16000010008; CIG Z1B37E9662

PREMESSA

L'incarico riguarda le prestazioni specialistiche riferite al collaudo statico dei lavori di "ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia di Grumo". Con delibera giuntale n. 148 del 27/09/2022 si approva il presente disciplinare a regolamentazione dello svolgimento delle prestazioni richieste, costituente contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990.

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO – COLLAUDO STATICO

Il Comune incarica il Professionista del collaudo statico dei lavori in oggetto, nel rispetto e in applicazione della Legge n. 1086 di data 5 novembre 1971 e delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M 17 gennaio 2018.....

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico di cui all'oggetto dovrà essere eseguito concordando modalità e tempistiche con il Direttore Lavori nominato, in relazione all'avanzamento dei lavori.

La durata del presente contratto è fissata alla data di approvazione della contabilità finale dei lavori e del collaudo tecnico amministrativo.

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione.

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

Non richiesta ai sensi dell'art. 31 della LP 2/2016.

ART. 5 - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO

Il corrispettivo risultante dall'applicazione dello sconto offerto, della cassa e dell'IVA, è il seguente:

	DM 17/06/2022	OFFERTA
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM	€ 7.691,37 +	€ 4.999,39

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

17/06/2016)		
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 7.691,37 +	€ 4.999,39
Contributo INARCASSA (4%)	€ 307,65 =	€ 199,98
Imponibile IVA	€ 7.999,02 +	€ 5.199,37
IVA (22%)	€ 1.759,78 =	€ 1.143,86
Totale oneri complessivi relativi ai servizi	€ 9.758,80	€ 6.343,23

I predetti compensi, comprensivi di tutte le voci e delle spese, sono stati determinati prendendo come riferimento le aliquote definite dalle tariffe professionali vigenti del D.M. 17.06.2016.-----

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare, e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'Appalto, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.-----

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le leggi vigenti in materia, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, senza poter avanzare pretesa di compensi ulteriori nei confronti della Stazione appaltante.-----

ART. 6 - TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso pattuito sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta conclusione dell'incarico (pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura), previa presentazione della parcella sotto firmata per regolarità dal responsabile dell'Ufficio di merito e contestuale verifica della regolarità dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione. Ai fini dell'emissione della fatturazione elettronica si comunica che il Codice Univoco Ufficio è UFZEU7.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, nr. 136, e ss.mm. ed integrazioni.-----

A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della legge nr. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario, o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Tra i contraenti si precisa che a questo contratto è stato attribuito il codice CIG riportato dell'intestazione.

ART. 8 - COMPATIBILITA' E REGOLARITA' NELL'INCARICO

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto del presente disciplinare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.-----

Il Professionista si impegna a non accettare incarichi professionali dall'appaltatore dei lavori fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato.-----

Il Professionista dichiara di conoscere il disposto di cui all'articolo 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, concernente il divieto di partecipare a procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione ai quali abbia prestato la propria attività professionale.-----

Nel caso in cui il Professionista abbia in corso rapporti professionali con l'impresa aggiudicataria dei lavori è obbligato a darne immediata segnalazione all'Amministrazione, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare. L'Amministrazione in tal caso si riserva la facoltà di revocare l'incarico, nel caso in cui - a seguito della suddetta istruttoria - al Professionista sia richiesta la rinuncia al rapporto professionale con l'aggiudicatario e il Professionista scelga di non dar corso alla richiesta.-----

Ai fini dell'affidamento dell'incarico è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva, il curriculum e la dichiarazione sui requisiti generali. -----

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dello stesso quanto della Stazione appaltante e/o terzi, in virtù del servizio effettuato, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altra inadempienza relativa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Qualora venga promossa nei confronti del comune di San Michele all'Adige un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto prestato dall'aggiudicatario, quest'ultimo si impegna a manlevare e tenere indenne la committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese

ART. 10 - ASSICURAZIONE

Il progettista deve essere munito di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a

copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di sua competenza.....

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Con il perfezionamento del contratto il Professionista si impegna ed obbliga al rispetto del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di San Michele all’Adige, approvato con delibera di Giunta comunale n. 9 del 16.01.2018 che all’art. 2 estende l’ambito soggettivo di applicazione del Codice medesimo “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.”

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l’Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.....

ART. 12 – PENALI

Il Professionista, ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente disciplinare, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria a titolo di penale, che varia secondo la gravità dell’infrazione da un minimo del uno per cento ad un massimo del cinque per cento del corrispettivo professionale per ogni singolo e specifico inadempimento oggetto di una contestazione da parte della Stazione appaltante (per quanto concerne le tempistiche la misura della penale varia secondo la gravità dell’infrazione da un minimo del uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di ritardo), in base a quanto stabilito dal Responsabile del Servizio Tecnico.....

Le predette penali saranno trattenute sul saldo del compenso, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell’inadempimento stesso. Le citate penali verranno applicate fino ad una misura complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale. Nel caso in cui tale misura del 10 per cento venga superata, il Comune si riserva la

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il professionista avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il professionista, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese del professionista, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dei servizi.-----

ART. 13 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Contratto di appalto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. di diritto:-----

- nel caso in cui l'Appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;-----
- applicazioni di penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo professionale;-----
- qualora gli elaborati consegnati vengano giudicati dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carenti e inattendibili sotto il profilo tecnico.-----

La risoluzione del contratto, nei casi fissati dal comma 1, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della Stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva.-----

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista e a seguito di diffida formale ad adempiere entro un certo termine rimasta inattuata, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile, e nei seguenti casi:-----

- 1) gravi o ripetute violazioni delle clausole contrattuali;-----
- 2) qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Responsabile del Servizio tecnico.-----

La risoluzione ai sensi del comma 1 e 3 comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto: in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore è tenuto comunque a risarcire alla Stazione

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

appaltante e ai terzi tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti); la Stazione appaltante, nei predetti casi, provvederà direttamente o a mezzo di altro soggetto all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto nel modo che riterrà più opportuno; il Comune provvederà ad addebitare all'Appaltatore inadempiente, che con il proprio comportamento ha causato la risoluzione del contratto, l'eventuale eccedenza di spesa a carico dello stesso per l'espletamento del servizio medesimo. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, senza bisogno di diffide formali; all'Appaltatore verrà corrisposto l'onorario commisurato all'importo complessivo dei servizi eseguiti, detratte eventualmente le penalità, le spese, i danni.-----

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'appaltatore, per qualsiasi questione inerente il contratto, intratterrà rapporti unicamente con l'Amministrazione appaltante.-----

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione del servizio sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Servizio tecnico e l'Appaltatore, e in caso di mancato accordo sarà competente il foro di Trento.-----

ART. 15 - ONERI FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione sono a carico dell'appaltatore, tranne il contributo previdenziale integrativo alla cassa dell'Ordine professionale e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo che sono a carico del Comune, quale destinatario della prestazione.-----

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.-----

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo solamente in caso d'uso. -----

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Convenzione, le parti contraenti fanno richiamo e riferimento alle norme contenute nella L.P. n. 26 del 1993 (disciplina dei lavori pubblici nella Provincia autonoma di Trento), nel DPP. 9-84/Leg. del 2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993), nella L.P. n. 2 del 2016, nella L.P. n. 2 del 2020, nel d.lgs. n. 50 del 2016 (codice appalti nazionale), nel d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza

Contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis L.P. n. 23/1990. Imposta di bollo apposta in caso d'uso.

nei luoghi di lavoro) e nelle altre norme provinciali, nazionali e comunitarie in materia di progettazione e sicurezza nei lavori pubblici e di appalti pubblici.-----

Letto, accettato ed sottoscritto.-----

FRANCO BORTOLOTTI

CON STUDIO IN TRENTO, VIA GOCCIADORO N. 32

C.F. BRTFNC55S22A952W

P.IVA 02452520220

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.)

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente Convenzione agli artt. 5, 12, 13, 14, 15 (compensi, penali e risoluzione, controversie, ripartizione oneri fiscali e assimilati).-----

(Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss.mm.)